

Maggio -Giugno - Luglio 2018

N° 8

Osservatorio 231

In questo numero:

Giurisprudenza

- 1. Autoriciclaggio Recenti evoluzioni giurisprudenziali
- 2. Cass., Sez. Pen. III, Sent. n. 30047/2018 Società e utilizzo di *software* illecitamente duplicati

Ulteriori notizie in primo piano

- 3. Whistleblowing Pubblicato il terzo rapporto A.N.AC.
- 4. Rating di legalità Entrata in vigore del nuovo Regolamento attuativo
- 5. *UK Bribery Act* Istituzione di una Commissione per l'analisi dell'implementazione della legge

Giurisprudenza

1. Autoriciclaggio - Recenti evoluzioni giurisprudenziali

Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2018 sono state depositate, dalla Corte di Cassazione, due sentenze che hanno prodotto interessanti evoluzioni nella giurisprudenza relativa al **reato di autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.), rilevante anche ai sensi dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001.

Si tratta, in particolare, delle seguenti sentenze:

- Sez. Pen. II, n. 25979/2018: la Corte di Cassazione era chiamata a pronunciarsi in merito al caso di due amministratori imputati del reato di estorsione per aver costretto i propri dipendenti, tramite minacce di licenziamento, ad accettare trattamenti retributivi inferiori rispetto a quanto indicato nelle buste paga, nonché di autoriciclaggio continuato "per aver destinato il denaro proveniente dal delitto di estorsione alla retribuzione in nero di dipendenti legati da particolare rapporto di fiducia". Per quest'ultima fattispecie, anche la società risultava imputata ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

 La Corte, rigettando il ricorso degli amministratori e della società, ha sancito come "il rastrellamento di liquidità attraverso le condotte estorsive (...) e il successivo utilizzo per
 - rastrellamento di liquidità attraverso le condotte estorsive (...) e il successivo utilizzo per pagare provvigioni o altri benefit aziendali in nero in favore dei venditori della società integra una condotta di re-immissione dei fondi illeciti nel circuito aziendale, concretamente ed efficacemente elusiva dell'identificazione della provenienza delittuosa della provvista", configurando pertanto il reato di autoriciclaggio.
- Sez. Pen. II, n. 30399/2018: la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione restrittiva della riserva di punibilità di cui al comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p. ("fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"). In particolare, la Corte ha stabilito che l'agente non commette autoriciclaggio soltanto qualora utilizzi o goda dei beni o proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Riferimenti

- Cass., Sez. Pen. II, n. 25979/2018: link
- Cass., Sez. Pen. II, n. 30399/2018: <u>link</u>

2. Cass., Sez. Pen. III, Sent. n. 30047/2018 - Società e utilizzo di *software* illecitamente duplicati

Con sentenza Sez. Pen. III, n. 30047/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini della configurabilità del reato di utilizzo di *software* non originali (*ex* art. 171-*bis*, co. 1, L. 633/1941), rilevante ai sensi dell'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001, si renda necessario ravvisare uno scopo di natura commerciale o imprenditoriale.

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha operato una distinzione tra i *software* illecitamente riprodotti in possesso di società commerciali (e quindi con fine di lucro) e quelli utilizzati nell'ambito di un'attività libero professionale. In particolare, in questo secondo caso il reato di utilizzo di *software* non originali non è integrato, non rientrando tale attività in quelle "commerciali o imprenditoriali" contemplate dalla fattispecie incriminatrice. La stessa detenzione e utilizzazione

protiviti.it 3

di programmi software nel campo commerciale o industriale integra, invece, il reato in oggetto, con la possibilità del sequestro ai fini dell'accertamento della duplicazione.

Riferimenti

Cass., Sez. Pen. III, n. 30047/2018: link

Ulteriori notizie in primo piano

3. Whistleblowing - Pubblicato il terzo rapporto A.N.AC.

Il 28 giugno 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), nell'ambito di un incontro organizzato presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha presentato il *Terzo Rapporto annuale sul whistleblowing*, nel quale l'Autorità fornisce una sintesi dei dati relativi al monitoraggio delle segnalazioni ad essa pervenute.

I dati di maggior interesse riguardano:

- numero di segnalazioni: le segnalazioni pervenute ad A.N.AC. hanno fatto registrare un incremento rilevante nel corso dell'ultimo anno, passando da 174 nel 2016 a 364 nel 2017 (+109%);
- tipologie di condotte illecite segnalate: circa il 21% delle segnalazioni effettuate nel 2017 hanno riguardato casi di cattiva amministrazione, il 19% demansionamenti e trasferimenti illegittimi derivanti da segnalazioni e il 17% affidamenti illegittimi di appalti;
- soggetti segnalanti: i soggetti che hanno effettuato le segnalazioni sono stati nel 65% dei
 casi dipendenti pubblici e nel 15% dirigenti pubblici. Nel corso del 2018, anche a seguito delle
 novità normative portate dalla L. 179/2017, oltre il 20% delle segnalazioni sono pervenute da
 lavoratori o collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere
 in favore della PA o, ancora, da dipendenti di enti pubblici economici o di enti di diritto privato
 sottoposti a controllo pubblico.

Riferimenti

A.N.AC. - Terzo Rapporto annuale sul whistleblowing: link

4. Rating di legalità - Entrata in vigore del nuovo Regolamento attuativo

Il *rating di legalità* rappresenta uno dei principali strumenti "premiali" predisposti al fine di valorizzare i comportamenti aziendali che risultino improntati ai principi di trasparenza e legalità.

Con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha approvato il nuovo *Regolamento attuativo in materia di rating di legalità* che, entrato in vigore il 29 maggio, mira a chiarire e semplificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, l'annullamento e la revoca del *rating*.

Le principali modifiche apportate dal nuovo *Regolamento* riguardano i requisiti per l'attribuzione del *rating* (in particolare, fra gli obblighi dichiarativi posti in capo alle società, rientrano adesso anche i provvedimenti relativi ai reati in materia di salute e sicurezza *ex* D.Lgs. 81/2008), il procedimento di attribuzione (che è stato semplificato, prevedendo che l'AGCM sia

protiviti.it 4

l'unica Autorità preposta al suo svolgimento), nonché l'introduzione della distinzione tra le ipotesi di revoca e di annullamento del rating.

Riferimenti

AGCM - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità: link

5. *UK Bribery Act* - Istituzione di una Commissione per l'analisi dell'implementazione della legge

In data 17 maggio 2018, la *House of Lords*, a quasi 10 anni dall'entrata in vigore della legge, ha creato una Commissione (*Bribery Act 2010 Committee*) con la finalità di approfondirne l'impatto sull'ordinamento britannico e la relativa implementazione. La Commissione, composta da 12 membri, avrà diversi compiti, tra i quali la verifica che lo *UK Bribery Act* abbia avuto effetti concreti - tra cui un incremento delle sentenze di condanna e una riduzione nel numero delle condotte corruttive - nonché la diffusione anche tra le piccole e medie imprese britanniche (SMEs) della consapevolezza del quadro normativo e della sua applicazione.

Le risultanze dell'attività della Commissione saranno presentate alla *House of Lords* entro il 31 marzo 2019.

Riferimenti

Bribery Act 2010 Committee (website): <u>link</u>

protiviti.it 5